


CITTA' DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158)

**Approvato con deliberazione C.C. n. 76 del 22.12.2005
Modificato con deliberazione C.C. n. 11 del 14.03.2007
Modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 20.02.2008
Modificato con deliberazione C.C. n. 134 del 21.12.2009**

Articolo 1.	Oggetto del regolamento	3
Articolo 2.	Istituzione della tariffa	3
Articolo 3.	Gestione e costo del servizio.....	3
Articolo 4.	Determinazione della tariffa.....	3
Articolo 5.	Tributo ambientale	4
Articolo 6.	Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della Tariffa	4
Articolo 7.	Modalità per l'applicazione della tariffa.....	5
Articolo 8.	Classificazione delle utenze non domestiche.....	5
Articolo 9.	Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze domestiche	6
Articolo 10.	Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche ...	6
Articolo 11.	Esclusioni dal pagamento della Tariffa delle utenze domestiche e non domestiche	8
Articolo 12.	Riduzioni di Tariffa.....	9
Articolo 13.	Sostituzione del Comune all'Utenza.....	9
Articolo 14.	Determinazione del numero degli occupanti.....	9
Articolo 15.	Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche.....	10
Articolo 16.	Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche.....	11
Articolo 17.	Utenze non stabilmente attive	11
Articolo 18.	Tariffa giornaliera	11
Articolo 19.	Manifestazioni ed eventi	12
Articolo 20.	Denunce di inizio, di variazione e di cessazione.....	12
Articolo 21.	Riscossione ordinaria e coattiva.....	13
Articolo 22.	Rimborsi.....	14
Articolo 23.	Attività di Accertamento, Controllo e Recupero.....	14
Articolo 24.	Il trattamento dei dati	15
Articolo 25.	Penalità e interessi di mora	15
Articolo 26.	Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio	16
Articolo 27.	Cumulo riduzioni tariffarie	16
Articolo 28.	Adeguamenti tariffari	16
Articolo 29.	Autotutela.....	17
Articolo 29 bis.	Il Funzionario Responsabile.....	17
Articolo 30.	Norme transitorie e finali	17
Articolo 31.	Entrata in Vigore	18

Articolo 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in base a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 N. 158.

Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'applicazioni della Tariffa, nonché le misure delle sanzioni e penalità applicabili nei casi di inadempienza.

Articolo 2. Istituzione della tariffa

La tariffa è istituita per la copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa nel territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio, come disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e determinata in base alla Tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/1999 e successive variazioni e integrazioni.

Articolo 3. Gestione e costo del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale nei modi previsti dal contratto di servizio tra il Comune ed il Soggetto Gestore, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni e dal regolamento sulla gestione dei rifiuti, oltre che dal presente regolamento comunale.

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, che sarà coperta dal gettito tariffario, ricomprende anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree.

Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 4. Determinazione della tariffa

La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio sviluppato dal Gestore.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento strade, raccolta e pulizia rifiuti sparsi sul territorio comunale, costi amministrativi, costi comuni diversi, costi per gli investimenti e relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio relativo fornito e all'entità dei costi di gestione.

Il Comune può concordare con gli utenti servizi aggiuntivi o particolari modalità di espletamento del servizio determinando una tariffa apposita che tenga conto dei costi specifici.

Nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione del Comune, l'Organo comunale competente, acquisito dal Gestore del servizio il piano finanziario di cui all'art. 8 del citato D.P.R. n. 158 del 27.4.1999, delibera la tariffa per l'anno successivo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

La tariffa è applicata, sino a che non verranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, secondo i coefficienti introdotti dal D.P.R. 158/1999.

La tariffa è applicata, gestita e riscossa dal Gestore del servizio in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune e riversata al Comune alle scadenze previste nell'apposita convenzione.

Articolo 5. Tributo ambientale

Il Gestore del servizio applica e riscuote sulla Tariffa il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, provvedendo a riversare alla Provincia di Milano gli importi riscossi.

Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra Gestore del servizio e Amministrazione provinciale.

Articolo 6. Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della Tariffa

La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'art. 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale.

La Tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 18 (tariffa giornaliera).

Per le parti comuni del condominio la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva o comunque dai detentori degli alloggi in condominio. Sono escluse dall'applicazione della Tariffa le aree rientranti nell'art. 1117 del Codice Civile a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta, per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della Tariffa dovuta.

E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio e al gestore di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali o delle aree.

Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati anche con mobilio, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoie e simili, locate a terzi per periodi non superiori ad un anno, ovvero siano affittati per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione, la Tariffa è dovuta per l'intero anno dal proprietario del locale o dell'area. Egli ha inoltre il dovere di denunciare al Comune le variazioni di destinazione d'uso. Sono irrilevanti nei riguardi dell'Amministrazione Comunale eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la Tariffa per l'utenza non domestica è dovuta da chi gestisce l'attività.

L'occupazione o la detenzione dei locali si presume con la semplice presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o con l'allacciamento anche ad un solo servizio di rete.

Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che l'occupazione o conduzione sia in essere, senza la possibilità di prova contraria, fin dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.

Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'utilizzo dei locali sia avvenuto dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente dalla data di stipula del contratto di locazione o da quelle di presentazione della denuncia di inizio attività o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.

Articolo 7. Modalità per l'applicazione della tariffa

La Tariffa è corrisposta in base alle tariffe di riferimento, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione o la detenzione o la conduzione dei locali o aree, di cui all'art. 6.

L'applicazione della Tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.

La cessazione della conduzione, dell'occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o rimborso della Tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 20. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione.

In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 20 la Tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la Tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.

La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della Tariffa, escluso i presupposti per l'attribuzione delle esclusioni o riduzioni di cui ai successivi artt. 11 e 12, nonché la variazione del numero dei componenti per le utenze domestiche non residenti, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di Tariffa, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 20. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione.

Articolo 8. Classificazione delle utenze non domestiche

Ai fini dell'applicazione della Tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività. Il soggetto gestore del servizio non è tenuto a comunicare l'avvenuta

variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 3.

I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Annualmente, in sede di approvazione del piano finanziario e dei criteri per l'applicazione della tariffa, il Consiglio Comunale, per una maggiore rappresentazione della realtà territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti, può individuare delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.

Tutte le superfici che compongono un immobile sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base all'attività economica svolta dal soggetto. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate ai sensi dell'art. 4.

Nel caso in cui siano utilizzati immobili ubicati ad indirizzi diversi o con diversi accessi rispetto al principale e con diversa destinazione d'uso, su richiesta dell'interessato potrà essere applicata la Tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione.

Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del Gestore del servizio, si fa riferimento alle denunce resa dai soggetti passivi.

Articolo 9. Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze domestiche

Per le utenze domestiche la superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di calpestio e a filo interno dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi, mansarde, taverne, lavanderie, autorimesse, cantine e soffitte di pertinenza.

Sono esclusi dal calcolo i cortili, i balconi, le terrazze, le aree verdi ed ogni altra superficie pertinenziale non coperta.

Sono altresì escluse dal calcolo delle superfici i locali o parti di locali con altezza inferiore o uguale a mt. 1.50 nei quali non sia possibile la permanenza dell'uomo.

Per le aree la superficie è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Articolo 10. Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche

La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:

a) per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;

b) per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.

Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della parte variabile della Tariffa, non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le superfici delle attività di seguito elencate per le quali risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie assoggettabile alla Tariffa è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dello specifico locale o area su cui si producono rifiuti urbani e speciali una riduzione, limitatamente alla parte variabile della Tariffa, nelle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali).

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
falegnamerie	50%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	50%
autofficine di elettrauto	30%
officine metalmeccaniche e di carpenteria metallica	50%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	50%
lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
Auto carrozzerie, verniciatori in genere, ceramiche e smalterie	80%
galvanotecnica e trattamento metalli	80%
fonderie	80%
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	30%
marmista	80%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	50%
attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Caseifici e cantine vinicole	30%
qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo:	30%

Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda al soggetto gestore del servizio entro il 30 settembre. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo della tariffa.

La stessa domanda dovrà essere corredata da:

- a) planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
- b) documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;
- c) documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.

Le riduzioni delle superfici per rifiuti speciali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono anche attività economiche e/o professionali, la tariffa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le norme del presente articolo e dell'art. 9.

Per le utenze non domestiche adibite al commercio all'ingrosso, si tiene conto della compresenza di attività di magazzino e di attività di vendita, assoggettando il 50% della superficie alla tariffa prevista per i magazzini ed il restante 50% alla tariffa prevista per le attività di vendita.

Articolo 11. Esclusioni dal pagamento della Tariffa delle utenze domestiche e non domestiche

Per le utenze domestiche e non domestiche sono escluse dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:

- a) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali o parti di locali con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza;
- c) locali inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
- d) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti alla tariffa i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto;
- e) aree scoperte destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai soli praticanti.
- f) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- g) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti;
- h) le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
- i) le serre a terra;
- j) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie ad eccezione dei posti auto ad uso esclusivo di utenze domestiche;
- k) le aree scoperte adibite a verde;
- l) le aree scoperte adibite a viabilità delle stazioni di rifornimento carburanti;
- m) le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi di rete purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;

a)
Tale circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Stati esteri.

Articolo 12. Riduzioni di Tariffa

Per le utenze domestiche e non domestiche che dimostrino, al soggetto Gestore del servizio, di aver messo in atto idonea attrezzatura per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti, la sola parte variabile della Tariffa è ridotta del 25 per cento.

Per le utenze non domestiche che dimostrino al soggetto Gestore del servizio di aver avviato a recupero i rifiuti assimilati presso soggetti terzi, verrà applicata una riduzione, che non potrà superare il 40% e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a Tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.

La riduzione si applica sulla parte variabile della Tariffa annualmente dovuta, con abbuono nell'anno successivo, previa presentazione di apposita domanda entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza corredata dalla documentazione attestante l'effettivo avviamento a recupero.

Per le utenze non domestiche che dimostrino al soggetto Gestore del servizio di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti, si applica una riduzione fino al 30 per cento sulla parte variabile della Tariffa. Per ottenere tale riduzione l'utente dovrà presentare domanda al soggetto Gestore del servizio indicando gli interventi che intende mettere in atto, nonché la percentuale di riduzione nella produzione di rifiuti derivante da tali interventi. La riduzione è concessa solo dopo una verifica operata da parte del soggetto Gestore del servizio e con decorrenza dall'anno successivo.

Per le utenze non domestiche, che con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti, si applica una riduzione fino al 30 per cento sulla parte variabile della Tariffa. Per ottenere tale riduzione l'utente dovrà presentare domanda al soggetto Gestore del servizio indicando gli interventi che intende mettere in atto, nonché la percentuale di riduzione nella produzione di rifiuti derivante da tali interventi. La riduzione è concessa solo dopo una verifica operata da parte del soggetto Gestore del servizio e con decorrenza dall'anno successivo.

Le riduzioni di cui sopra sommate fra loro non possono dare luogo ad una agevolazione superiore al 70 per cento della sola parte variabile della Tariffa.

Articolo 13. Sostituzione del Comune all'Utenza

Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nel caso di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico. I soggetti che hanno titolo per la concessione di tale beneficio sono le persone sole o riunite in un nucleo familiare nullatenenti o in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare non sia superiore a € 6.197,50.

Sono esclusi dal beneficio in questione i proprietari di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 14. Determinazione del numero degli occupanti

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica il numero degli occupanti è, determinato come segue:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;

b) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune e non utilizzate per la residenza anagrafica, ma tenute a disposizione e per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:

- numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 50
- numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 65
- numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 66 e mq. 85
- numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 86 e mq. 105
- numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 106 e mq. 125
- numero 6 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq. 125.

Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore a 10 mesi.

Nel caso dei ricoverati presso case di cura o di riposo l'esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo rispetto alla data di presentazione della richiesta stessa.

Nel caso di persone che risultino assenti, durante l'anno solare, per un periodo superiore a 10 mesi l'esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della documentazione dimostrante l'assenza. La richiesta è annuale e va presentata e documentata ogni anno, se ne ricorrono i presupposti, caso contrario per l'anno successivo il componente in questione verrà reinserito nel numero dei componenti del nucleo familiare. Possono essere accettate dichiarazioni per più anni purché debitamente documentate.

Nel caso di utenza con unico occupante la predetta richiesta equivale a temporanea cessazione dell'utenza stessa.

Per le utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad uno.

Per le utenze domestiche intestate a soggetti residenti nel Comune, si considerano pertinenti all'abitazione di residenza le superfici di garages, cantine e locali accessori a quello ad uso abitativo anche se siti in altra via.

In sede di prima applicazione il numero degli occupanti dell'alloggio viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti.

Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore del servizio presentando entro 90 giorni apposita denuncia ovvero sarà desunta dai registri anagrafici.

La variazione del numero dei componenti ha effetto:

- a. per le utenze dei residenti dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento;
- b. per le utenze dei non residenti comunque dall'anno successivo.

Articolo 15. Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche

La Tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 14, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.

La quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della Tariffa.

Articolo 16. Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche

La Tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione della Tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della Tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.

La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della Tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.

Articolo 17. Utenze non stabilmente attive

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio:

- a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, a condizione che le stesse non risultino locate;
- b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo non superiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Alle utenze domestiche sulla tariffa, relativa alla parte variabile, si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%.

Alle utenze non domestiche sulla tariffa, relativa alla parte variabile, si applica una riduzione pari al 50%.

Articolo 18. Tariffa giornaliera

Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera.

La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%.

Per manifestazioni il soggetto passivo della tariffa è l'organizzatore.

L'obbligo di denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Le somme sono a titolo di tariffa e sono versate al gestore del servizio.

In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali dovute.

Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa giornaliera risulta inferiore a € 2,00.

Articolo 19. Manifestazioni ed eventi

La tariffa è applicata in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore.

Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti che possono essere inseriti all'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il Comune. In questo caso la Tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui all'art. precedente.

Articolo 20. Denunce di inizio, di variazione e di cessazione

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare la relativa comunicazione entro 90 gg. dall'inizio della conduzione, al gestore del servizio su apposito modulo da questi posto a disposizione. Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

Per le utenze domestiche:

1. Nome e cognome dell'utente, codice fiscale;
2. Residenza;
3. Dati identificativi degli occupanti dell'abitazione;
4. Ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
5. data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
6. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo;
7. Estremi catastali;
8. Sottoscrizione con firma leggibile.

Per le utenze non domestiche:

Le indicazioni di cui ai numeri 1-5-6 ed inoltre:

1. Denominazione, oggetto sociale, sede legale, codice fiscale (se persona giuridica);
1. Ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
1. Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte;
2. Partita IVA;
3. Iscrizione alla C.C.I.A.A.;

4. Rappresentante legale;
6. Identificativi catastali dell'immobile;
7. Sottoscrizione con firma leggibile.

Nel caso di conduzione di una pluralità di locali posti in immobili diversi, l'utente è tenuto a presentare un'unica denuncia.

Le dichiarazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio dal soggetto gestore, così come i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

La dichiarazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere, l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo il D.Lgs. n. 196/2003.

Analoga comunicazione di variazione dovrà essere effettuata entro 90 giorni dai soggetti obbligati, al variare degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono alla intestazione della utenza ovvero al calcolo della tariffa.

Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa, devono farne denuncia all'ufficio del gestore, ai fini della cancellazione.

La comunicazione di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente,
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione,
- l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso,
- cognome e nome dell'eventuale subentrante,
- data di presentazione,
- sottoscrizione.

Dell'avvenuta presentazione della dichiarazione sarà rilasciata ricevuta all'utente.

Articolo 21. Riscossione ordinaria e coattiva

Il Gestore provvede all'emissione delle bollette per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del D.Lgs. n. 22/1997 e nel rispetto della convenzione stipulata tra il Comune e il Soggetto gestore.

Il cliente potrà effettuare la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati in bolletta.

Le procedure di riscossione coattiva iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione del mancato pagamento.

Non si procede alla riscossione coattiva per importi della tariffa che siano pari o inferiori alle spese da sostenere per la riscossione stessa.

La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste per legge dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. n. 46/1999, dal D.Lgs. n. 112/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi di recupero o di rimborso della Tariffa, in base alle previsioni del presente regolamento, ad esclusione dei presupposti di cui all'art. 14, il soggetto Gestore opera il conguaglio nella rata successiva.

L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in non più di quattro rate e non meno di due rate, qualunque siano le modalità approntate dal Soggetto Gestore per la riscossione.

Il documento per la riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate. La data di spedizione e la relativa scadenza di pagamento possono differire fra le diverse zone del territorio comunale.

Ogni singola bolletta dovrà contenere oltre alle generalità dell'utente i seguenti dati:

- per le utenze domestiche: il n° di componenti il nucleo familiare, i mq addebitati e l'indicazione della tariffa applicata sia per la parte fissa che per la parte variabile;
- per le utenze non domestiche: la descrizione della relativa attività, i mq addebitati e l'indicazione della tariffa applicata sia per la parte fissa che per la parte variabile;

Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Articolo 22. Rimborsi

Nei casi di errori derivanti dall'attività del soggetto Gestore del servizio, di duplicazione, escluso quella conseguente alla mancata presentazione della denuncia di cessazione, e di eccedenza del pagamento rispetto alla Tariffa richiesta, l'utente ha diritto al rimborso, che deve essere disposto dal soggetto Gestore del servizio entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se la richiesta è relativa all'annualità in corso, mentre il rimborso sarà effettuato dal Comune se relativa ad annualità precedenti l'annualità in corso.

L'istanza medesima dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 23. Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

Il soggetto gestore è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo alla applicazione della Tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il soggetto Gestore può:

- a) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
- c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.

L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire notizie ed eventualmente comparire come previsto al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta. Il soggetto Gestore decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'utente, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

Il Comune provvede, nei termini previsti dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, a porre in essere le procedure di recupero della Tariffa o della maggiore Tariffa dovuta, con contestuale applicazione delle sanzioni e degli interessi successivamente disciplinati.

Il personale incaricato dal soggetto Gestore, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47.

L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti o la modifica della Tariffa applicata, viene comunicato agli interessati.

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del soggetto gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano la revisione della posizione accertata.

Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ed in assenza o accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il soggetto Gestore provvede al compimento degli atti necessari al recupero della Tariffa non versata, nel rispetto.

Articolo 24. Il trattamento dei dati

L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 viene effettuato dal soggetto gestore della tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune provvede ad inviare al soggetto gestore le banche dati necessarie alla corretta applicazione della tariffa.

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.

I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.

Articolo 25. Penalità e interessi di mora

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionatoria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, secondo il seguente schema:

- tardiva presentazione della comunicazione
€ 25,00 in misura fissa

- mancata presentazione dei documenti
€ 25,00 in misura fissa

- Infedele dichiarazione comportante un minor versamento

da € 10,00 a € 30000 € 25,00

da € 300,01 a € 1.000,00	€ 35,00
oltre 1.000,00	€ 75,00
- Omessa dichiarazione comportante un minor versamento	

da € 10,00 a € 100,00	€ 25,00
da € 100,01 a € 300,00	€ 35,00
da € 300,01 a € 1.000,00	€ 45,00
oltre 1.000,00	€ 85,00

Le penalità sono cumulabili. Nel caso in cui in sede di accertamento venga rilevata la violazione per più anni le penalità sono irrogate solo per il 1° anno in cui è stata commessa la violazione.

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di variazione si procederà ad emettere apposito avviso di accertamento per il recupero degli anni arretrati.

Il termine di prescrizione per il recupero della somma evasa è di anni 5 (cinque).

In caso di omesso o parziale pagamento, non derivante da dichiarazione infedele o omessa, il Comune procederà al recupero di quanto dovuto attraverso l'emissione di apposito avviso di accertamento applicando la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97, oltre agli interessi nella misura pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.

Al presente tributo si applicano gli istituti del ravvedimento operoso, così come disciplinato dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997, e dell'accertamento con adesione previsto dal D.lgs. 218/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 26. Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 40% della parte variabile nelle zone in cui il servizio non è svolto, sebbene istituito ed attivato (case sparse).

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa (parte variabile) rapportata al periodo di interruzione del servizio in base a domanda documentata.

Articolo 27. Cumulo riduzioni tariffarie

E' consentito cumulare più riduzioni previste nel presente regolamento con un limite massimo del 80% della tariffa parte variabile.

Articolo 28. Adeguamenti tariffari

Annualmente il Comune, entro il termine stabilito per legge per l'approvazione del bilancio di previsione, dovrà presentare il piano finanziario dei costi da sostenere per la gestione del servizio e procedere ad adeguare in aumento o diminuzione le relative tariffe al fine di garantire la copertura al 100% dei costi del servizio.

Articolo 29. Autotutela

Il Comune può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Comune, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune stesso, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.

Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Articolo 29 bis – Il Funzionario Responsabile

Le attività organizzative e gestionali della TIA sono affidate al Funzionario responsabile del tributo nominato con deliberazione della Giunta Comunale.

In particolare il Funzionario responsabile:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- d) dispone i rimborsi
- e) esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
- f) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
- g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e regolamenti.

Articolo 30. Norme transitorie e finali

La tariffa è applicata dal 1° gennaio 2006. Dalla stessa data è soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993 e applicati secondo le norme ivi citate e da quelle previste nei regolamenti comunali che disciplinano la materia.

Il Regolamento vigente per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto di competenza fino al 31 dicembre 2005.

E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dall'entrata in vigore delle nuove previsioni.

In sede di applicazione del presente regolamento:

- a) si considerano valide le denunce presentate ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e comunque ogni altro riscontro attinente alla commisurazione della tariffa;
- b) si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare della scheda famiglia, nonché a ricavare il numero degli occupanti;
- c) per le attività precedentemente a ruolo si provvederà alla riclassificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso dell'ufficio stesso.

A far data dal 1° gennaio 2006 il gestore assumerà come valide le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; i relativi dati saranno trasmessi dal Comune su supporto informatico. Con le stesse modalità il Comune trasmetterà i dati relativi ai successivi accertamenti della tassa e a richiesta tutti gli archivi che si renderanno necessari. Analogamente il Gestore trasmetterà all'ufficio comunale i dati relativi ad accertamenti dai quali risultino presupposti impositivi ai fini della tassa per le annualità precedenti l'anno 2006.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme del Codice civile e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22/1997, nel DPR n. 158/1999.

Articolo 31. Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione, ma avrà efficacia dal giorno 01.01.2006.